

REGOLAMENTO ALLO STATUTO CONFEDERALE

PRIMA PARTE

Art.1 Compiti della CISAL

Gli organi deliberanti ed esecutivi della CISAL, per il raggiungimento delle finalità previste all'art.2 dello Statuto, possono delegare specifici compiti nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Art.2 Contratti ed Accordi Sindacali

I contratti collettivi di lavoro e le convenzioni sindacali la cui stipula o sottoscrizione è competenza delle singole Organizzazioni Sindacali CISAL, possono essere firmati anche dalla Segreteria Confederale o da soggetto a ciò espressamente delegato.

Art.3 Rapporti Associativi – Doveri

Le Associazioni e le Organizzazioni Sindacali aderenti e/o appartenenti hanno il dovere di collaborare e cooperare, con lealtà e correttezza al raggiungimento degli scopi istituzionali della Confederazione ed alla attuazione delle sue linee di politica sindacale.

Inoltre, le Associazioni e le Organizzazioni appartenenti non possono deliberare su problemi di eventuale diversa collocazione Confederale.

Ogni iscritto alle Organizzazioni aderenti o appartenenti alla CISAL ha diritto di ricevere la tessera confederale e di essere iscritto CISAL.

Art. 4

Procedimento di adesione

La Segreteria Confederale sottopone al Consiglio Generale, nella sua prima riunione utile, le delibere di accoglimento e di rigetto delle domande di adesione alla CISAL, inoltrate da Organizzazioni Sindacali Nazionali.

La richiesta di aderire alla CISAL deve essere formulata per iscritto e deve essere corredata: da una copia dello Statuto; dalla documentazione comprovante l'organigramma delle cariche sindacali su tutto il territorio nazionale e la legittimità delle cariche rivestite, nonché dai tabulati aziendali o documenti equipollenti, comprovanti il numero degli iscritti; da un atto formale nel quale si dichiara di accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento della CISAL.

Art.5

Procedimento di adesione a livello Regionale

Le Unioni Provinciali devono trasmettere alle Segreterie Regionali entro il termine di un mese, le delibere di accoglimento o il rigetto della domanda di adesione inoltrate da Organizzazioni di livello provinciale, non rappresentate in CISAL a livello nazionale, per la decisione definitiva.

Entro lo stesso termine le Organizzazioni di livello provinciale che abbiano visto decaduta la richiesta per scadenza del termine trimestrale previsto dallo Statuto, possono proporre motivato

ricorso alla Segreteria Regionale che demanda al Comitato Esecutivo Nazionale della CISAL la successiva decisione.

Ove l'Organizzazione di livello Provinciale richiedente associ categorie di lavoratori già rappresentate dalla CISAL a livello Nazionale, l'Unione Provinciale trasmette l'istanza alla Segreteria Regionale competente corredata da motivato parere per i provvedimenti di cui all'art. 4 dello Statuto.

Art. 6

Recesso delle Associazioni ed Organizzazioni Sindacali Aderenti

La volontà di recedere dal vincolo associativo da parte delle singole Organizzazioni Sindacali aderenti deve essere portata a conoscenza del Comitato Esecutivo mediante raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima del Congresso chiamato a deliberare sul recesso .

La comunicazione deve contenere l'invito alla Segreteria Confederale della CISAL, che interviene con un suo rappresentante, giusto art. 5 Statuto.

La Segreteria Confederale prende atto del recesso della Organizzazione Sindacale aderente, solo se deliberato dal rispettivo Congresso con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti e corredato da tutti gli atti congressuali.

In difetto di tali condizioni, il Comitato Esecutivo procede al Commissariamento della Organizzazione.

Art. 7

Tesseramento

L'emissione e la diffusione di tessere diverse da quella CISAL da parte di Organizzazioni Sindacali aderenti e/o appartenenti, comporta l'immediato commissariamento della Organizzazione emittente.

Art.8

Sospensione Cautelare

La sospensione cautelare può essere deliberata dalla Segreteria Confederale in ogni caso di deferimento al Collegio Nazionale dei Probiviri.

La sospensione cautelare dalla qualità di iscritto e da ogni carica eventualmente ricoperta, è inoltre deliberata dalla Segreteria Confederale nei confronti di ogni iscritto CISAL, nell'ipotesi di documentati comportamenti che siano di grave pregiudizio del buon nome e dell'immagine della CISAL.

Contestualmente all'adozione del provvedimento di sospensione la Segreteria Confederale deferisce l'interessato al Collegio Nazionale dei Probiviri per i provvedimenti del caso.

Ogni atto successivo compiuto dall'iscritto in nome e per conto della CISAL è nullo. Nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale a carico di iscritti CISAL la sospensione opera automaticamente dal momento dell'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La Segreteria Confederale, avuta la notizia di procedimenti giudiziari a carico di iscritti CISAL, se riscontra che nei comportamenti che hanno dato causa al procedimento giudiziario possono ravvisarsi fatti tali da mettere in discussione il buon nome della Confederazione od infrazioni di natura disciplinare, rimette immediatamente gli atti al Collegio dei Probiviri, competente per gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso il Collegio Nazionale dei Probiviri, può, in corso di giudizio, su istanza di parte, con delibera motivata, revocare la delibera di sospensione cautelare adottata dalla Segreteria Confederale.

Art.9

Congresso – Adempimenti preliminari

Entro due mesi dalla riunione nella quale il Consiglio Generale ha deliberato la data del Congresso e stabilita la proporzione tra il numero degli iscritti e i delegati, ogni livello di struttura sia orizzontale che verticale (Federazioni, Unioni Regionali e Unioni Provinciali), deve fornire alla Segreteria Confederale, a pena di decadenza dal diritto alla partecipazione al Congresso, i tabulati o documenti equipollenti attestanti la consistenza numerica dei suoi iscritti e la loro distribuzione territoriale e/o settoriale, riferiti alla data della suddetta delibera del Consiglio Generale.

Effettuati i riscontri e le verifiche necessarie, la Segreteria Confederale, entro i 30 giorni successivi, comunica a ciascuna delle strutture orizzontali e verticali il numero dei delegati ammessi.

Il Consiglio Generale, deliberata la celebrazione del Congresso, approva:

- il Regolamento Congressuale;
- le norme di procedura per l'elezione alle cariche statutarie;
- il coefficiente numerico in base al quale devono essere eletti i delegati.

Art.10

Consiglio Generale

I componenti del Consiglio Generale hanno il dovere di partecipare alle sue riunioni.

L'assenza a tre riunioni consecutive senza giustificata motivazione comporta l'automatica decadenza dalla carica. Si applica il comma 5° dell' art. 13 dello Statuto Confederale. I componenti di diritto non possono essere sostituiti.

I Segretari Nazionali delle Organizzazioni aderenti e/o appartenenti, membri non eletti del Consiglio Generale, qualora

cessino di ricoprire per qualsiasi motivo la carica all'interno dell'Organizzazione di appartenenza, decadono dall'incarico di Consigliere Generale e conseguentemente dall'incarico di membro del Comitato Esecutivo.

Essi debbono essere sostituiti dal nuovo Segretario Nazionale dell'Organizzazione giusto art.14, punto 5.

I Segretari Nazionali delle Organizzazioni CISAL possono delegare altro iscritto della stessa Federazione a rappresentare l'organizzazione stessa in seno al Consiglio Generale.

Art.11

Segreteria Confederale

Oltre alle funzioni previste dall'art. 17 dello Statuto, la Segreteria Confederale:

- a) adotta il provvedimento di sospensione cautelare di cui al precedente art. 8;
- b) cura i rapporti con le strutture orizzontali e verticali della Confederazione alle quali da indicazione sulle linee a cui attenersi, verificando la congruenza dell'azione sindacale, ai principi statutari ed alle deliberazioni degli organi centrali;
- c) interviene ai Congressi delle Organizzazioni Nazionali CISAL e delle Unioni Regionali e Provinciali;
- d) impartisce ai dirigenti ed alle strutture della confederazione disposizioni di carattere organizzativo;
- e) decide le manifestazioni di sciopero e le agitazioni a livello nazionale e interregionale per quanto di sua competenza sentito il Comitato Esecutivo;
- f) nomina i componenti l'Ufficio Legale della Confederazione;
- g) può sottoscrivere i contratti e le convenzioni sindacali di cui all'art. 2.

Art. 12

Segreteria Generale – Incompatibilità

Le cariche di Segretario Generale e di Segretario Generale Aggiunto possono essere rivestite da chi abbia almeno tre anni di iscrizione alla CISAL.

Fatta salva la figura del Segretario Generale e di quello Aggiunto, per quanto possibile, le cariche di componente delle Segreteria Confederale sono incompatibili con la carica di Segretario Generale, o equivalente, di organizzazione Sindacale Nazionale aderente o appartenente, di Presidente degli Enti Confederali, di Componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri o dei Revisori dei Conti, di Segretario di Unione o di Presidente delle Società partecipate CISAL. Il Comitato Esecutivo valuta l'eventuale incompatibilità ivi esistenti ed in base all'importanza dell'incarico da ricoprire, può concedere specifiche deroghe temporanee stabilendone la durata.

Art. 13

Segreteria Confederale - Decadenza

Qualora nel corso del mandato ricevuto venga meno la maggioranza dei componenti eletti dal Consiglio Generale, gli altri membri la Segreteria Confederale decadono automaticamente dalla carica rivestita. In tal caso, il Segretario Generale assumerà i compiti di ordinaria amministrazione provvedendo a riunire entro 30 giorni il Consiglio Generale per la nomina dei componenti la Segreteria Confederale.

Nel caso in cui anche il Segretario Generale sia impedito o abbia rimesso il proprio mandato, gli adempimenti di cui al comma precedente saranno espletati dal Presidente della Confederazione e, nel caso anche lui fosse dimissionario, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 14

Commissariamento

Il Comitato Esecutivo, nella delibera di commissariamento degli Organi elencati al punto 3, art. 18 dello Statuto, deve nominare il Commissario, individuandone i compiti e gli obiettivi.

In ogni caso il Commissario deve provvedere alla gestione dell'organizzazione commissariata ed assume tutte le funzioni degli Organi della Organizzazione stessa, salvo diversa previsione della delibera del Comitato Esecutivo. Ciò sino alla convocazione del Congresso, da effettuarsi entro e non oltre i tempi massimi previsti dal punto 4, art. 18 Statuto Confederale.

Art. 15

Revisore dei Conti

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti partecipa al Consiglio Generale.

I rendiconti degli Enti, nonché quelli delle Unioni Regionali e Provinciali della CISAL, debbono essere rimessi alla Segreteria Confederale per quanto previsto dal 3° comma, art. 19 dello Statuto CISAL entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.

La documentazione sottoscritta dal legale rappresentante della struttura dovrà essere corredata di specifica relazione del competente Collegio dei Revisori dei Conti.

Sarà cura della Segreteria Confederale trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti Nazionale stesso, entro dieci giorni dalla ricezione, tutta la documentazione in regola.

Inoltre, al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è attribuito il compito di surrogarsi nelle funzioni dei Collegi dei Revisori dei Conti delle Unioni Regionali e Provinciali in tutte le ipotesi di presunte irregolarità, segnalate dagli Organismi delle Unioni

stesse. Il presidente del Collegio, in caso di decadenza del Segretario Generale, della Segreteria Confederale e del Presidente della CISAL provvede alla gestione ordinaria della Confederazione ed a riunire, entro 30 giorni dalla data di decadenza dell'Organo il Consiglio Generale per gli adempimenti di propria competenza.

Art. 16

Collegio Nazionale dei Proviviri

Il Collegio, ricevuti gli atti, dispone l'immediata apertura del procedimento disciplinare relativo al/ai deferito/i.

Se le contestazioni subite risultano manifestamente infondate, il Collegio dispone l'archiviazione del procedimento. In caso contrario predispose l'atto di addebito che deve contenere:

- a) analitica esposizione dei fatti, con indicazione sommaria delle norme che si ritengono violate;
- b) invito al deferito ed alla parte deferente a comparire, a data fissata, avanti al Collegio per essere ascoltati in merito alle contestazioni con produzione di memorie, presentazione di documenti e/o testimonianze atte a svolgere ogni ulteriore attività difensiva.

Il Collegio a tal uopo può richiedere ogni ulteriore prova atta a consentire un'equa valutazione degli accadimenti in parola.

Tra l'invio dell'atto di addebito e la riunione di comparizione delle parti deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni.

In detta riunione le parti sono tenute a comparire di persona e possono farsi assistere da difensori di loro fiducia.

Ascoltato il deferente ed il deferito, il Collegio ammette le prove documentali e testimoniali ritenute rilevanti e pertinenti, fissa altra riunione per la discussione orale del caso.

Esaurita l'istruttoria decide a maggioranza.

Il dispositivo della decisione, immediatamente esecutivo, viene subito trasmesso all'interessato, alla Segreteria Nazionale Confederale, alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione aderente o appartenente alla quale il/i deferito/i è/sono associato/i per i consequenziali adempimenti.

La motivazione della decisione è depositata presso la Segreteria Confederale entro i 30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti interessate di richiedere copia del procedimento.

Il Collegio dei Probiviri può, su istanza di parte e con delibera motivata, revocare la delibera di sospensione cautelare adottata dalla Segreteria Confederale.

Art. 17

Collegio Nazionale dei Probiviri Procedimento di appello

L'appello avverso le decisioni dei Collegi Nazionali dei Probiviri delle Organizzazioni Sindacali aderenti e/o appartenenti e dei Collegi dei Probiviri delle Unioni Regionali e Provinciali si propone con apposito ricorso che deve essere depositato al Collegio Nazionale dei Probiviri della CISAL, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del deposito della decisione impugnata.

Insieme al ricorso devono essere depositate, a pena di improcedibilità, copia della decisione impugnata e copia di tutti gli atti relativi al procedimento di primo grado.

L'appello deve contenere inoltre, a pena di inammissibilità l'esposizione analitica dei fatti relativi alla controversia; i motivi posti a fondamento del gravame; le conclusioni. Non sono ammesse nuove domande, eccezioni e nuove deduzioni istruttorie.

Il Collegio, ricevuto l'atto, con provvedimento adottato in calce al ricorso, dispone la convocazione delle parti; fissa all'appellato il termine per il deposito di memorie ed invita l'appellante a

notificare alla parte appellata il ricorso con pedissequo provvedimento.

Tra il deposito dell'appello e la riunione di convocazione delle parti deve decorrere un termine non inferiore a 30 giorni.

Nella riunione così convocata, il Collegio, ascoltate le parti ed i loro eventuali difensori, decide dando lettura del dispositivo.

La motivazione è depositata negli uffici della Segreteria Confederale entro il termine di 30 giorni successivi ed è data facoltà alle parti di richiederne copia.

Art. 18

Collegio Arbitrale

L'Organizzazione CISAL che intenda instaurare la procedura di cui all'art. 23, 1° comma dello Statuto deve darne comunicazione tramite raccomandata A. R. da inviarsi alla parte convenuta ed alla Segreteria Confederale.

Tale comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina dell'arbitro.

La parte convenuta, nei 20 giorni successivi, deve comunicare con lo stesso mezzo alla Segreteria Confederale ed all'organizzazione richiedente il nominativo dell'arbitro designato.

La Segreteria Confederale, entro i 20 giorni successivi, comunica ad entrambe le organizzazioni l'arbitro dalla stessa designato e la data della prima convocazione.

L'Organizzazione CISAL che intenda instaurare la procedura di cui l'art. 23, 2° comma dello Statuto deve darne comunicazione alla Segreteria Confederale tramite raccomandata A. R..

Tale comunicazione deve contenere i motivi della richiesta e la nomina dell'arbitro.

La Segreteria Confederale, nei 20 giorni successivi, comunica all'organizzazione richiedente il nominativo dell'arbitro designato e la data della riunione in cui gli arbitri stessi dovranno provvedere alla designazione del terzo arbitro.

In caso di disaccordo o di mancata nomina la parte interessata può richiedere che tale nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 19

Procedimento

Il Collegio Arbitrale risiede in Roma.

I membri del Collegio Arbitrale nella prima riunione accettano l'incarico e provvedono a regolare il procedimento nel modo che ritengono più opportuno.

Essi debbono in ogni caso assegnare alle parti un termine per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche e conclusioni.

Il termine entro cui il Collegio Arbitrale fissa la data di deposito del lodo non potrà superare i 90 giorni dall'accettazione degli arbitri.

Il termine potrà essere prorogato, dagli stessi Arbitri, per una sola volta di ulteriori 30 giorni per motivi che devono essere comunicati alle parti.

Art. 20

Quote associative

Il Segretario Amministrativo Confederale, decorso il termine del 31 Maggio senza che l'organizzazione aderente o appartenente abbia provveduto all'integrale versamento delle quote associative ovvero a depositare apposito "RID" bancario contenente ordine irrevocabile di pagamenti mensili o bimestrali di dette quote, assegna alla stessa, con raccomandata A.R., 15 giorni di tempo per provvedere a sanare le quote arretrate relative ai mesi scoperti, con l'avvertenza che, in mancanza, trasmetterà gli atti alla Segreteria Confederale per i provvedimenti di competenza.

Il mancato versamento delle quote associative può determinare il commissariamento dell'Organizzazione inadempiente o la sua esclusione, ai sensi dell'art. 35, ultimo comma dello Statuto.

La procedura di cui al primo comma si attiva anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi derivanti da omessi versamenti tramite RID, per due bimestri consecutivi.

Eventuali contestazioni sull'ammontare del contributo annuo sono decise dal Consiglio Generale e non sospende l'obbligo del versamento del contributo stesso.

Art. 21

Centro Studi CISAL

Il Centro Studi CISAL è l'ufficio di consulenza della Confederazione.

Il Segretario Nazionale Generale, sentita la Segreteria Confederale, nomina il Presidente del Centro, il Coordinatore, ed i Responsabili delle aree scegliendoli fra professionisti di consolidata esperienza ed esperti nel campo del lavoro e dell'economia.

Il Presidente sovrintende all'attività del Centro, riferendone periodicamente al Segretario Confederale competente per delega, che vigila sul suo andamento.

Il Coordinatore espleta funzioni di iniziativa e di coordinamento delle attività delle singole aree.

I Responsabili delle aree sorvegliano e dirigono l'attività dell'area a cui sono preposti.

Le attività di questi vengono portati a conoscenza della Segreteria Confederale dallo stesso Segretario Confederale competente per delega.

Il Segretario Generale, sentito il Presidente del Centro, può individuare ulteriore aree di attività non previste dall'art. 30 dello Statuto.

Entro il mese di Dicembre di ciascun anno il Presidente ed il Coordinatore, di concerto con il Segretario Confederale delegato, predispongono il programma per l'anno successivo inviandolo per l'approvazione alla Segreteria Confederale.

La stessa determina, in base alle richieste presentate dal Centro, un contributo annuo per la gestione dell'uffici ed i finanziamenti necessari all'esecuzione dei programmi e/o di specifici progetti e nomina i componenti collaboratori da assegnare alle singole aree.

Gli impegni di spesa debbono essere a firma congiunta del Segretario Confederale delegato e del Presidente o del Coordinatore.

Il Presidente ha l'obbligo di rendicontare le spese effettuate.

SECONDA PARTE

ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

UNIONI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 22

Unione Regionale

E'organo di rappresentanza della CISAL nell'ambito della Regione.

L'Unione Regionale costituisce il primo riferimento territoriale della Segreteria Confederale Nazionale, la quale risponde strettamente del suo operato.

L'Unione Regionale ha sede, di norma, nella sede dell'Unione Provinciale del capoluogo di provincia della Regione.

Art. 23

Struttura

Sono Organi dell'Unione Regionale:

- a) il Congresso;
- b) il Comitato Direttivo Regionale;
- c) la Segreteria;
- d) il Segretario Regionale Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 24

Il Congresso Regionale

Il Congresso si riunisce nel tempo immediatamente precedente il Congresso Nazionale e almeno 1 mese prima di quello della Confederazione ed ogni volta che lo convochi il Comitato Direttivo Regionale.

Partecipano al Congresso Regionale:

- a) il Segretario Generale Regionale uscente;
- b) i Segretari Generali delle Unioni Provinciali;
- c) i delegati eletti dalle Federazioni Regionali di Categorie e delle Unioni Provinciali secondo il coefficiente numerico stabilito nei rispettivi Regolamenti.
- d) i delegati di diritto, con solo elettorato passivo, e cioè i componenti del Comitato Direttivo Regionale e i Segretari Generali delle Unioni Provinciali, ove non eletti;
- e) il Reggente Regionale o il Commissario dell'Unione Regionale nominato dalla Segreteria Confederale;
- f) i componenti del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- g) i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri

I membri di diritto che godono di elettorato passivo hanno diritto di parola, ad eccezione del Reggente o eventuale Commissario. Inoltre, il Congresso Regionale elegge gli Organi di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Il Congresso Regionale è considerato valido quando siano presenti tanti delegati eletti e membri di diritto, che rappresentano la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Congresso Regionale delibera a maggioranza dei delegati presenti ed elegge:

- a) il Comitato Direttivo Regionale;
- b) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
- c) il Collegio Regionale dei Probiviri;
- d) i delegati al Congresso Nazionale.

Art. 25

Il Comitato Direttivo Regionale

Il Comitato Direttivo Regionale è composto dai membri eletti dal Congresso Regionale nel numero previsto dal Congresso.

I componenti restano in carica fino al successivo Congresso Regionale, salvo dimissioni o commissariamento dell'Unione Regionale, e sono rieleggibili.

I Segretari responsabili delle Unioni Provinciali partecipano come membri di diritto al Comitato Direttivo Regionale.

Il Comitato Direttivo si riunisce:

- a) subito dopo essere stato eletto dal Congresso Regionale su convocazione del componente più anziano di età che lo presiede;
- b) su convocazione della Segreteria dell'Unione Regionale da effettuarsi almeno 5 giorni prima della riunione;
- c) su richiesta motivata dei 2/3 dei suoi componenti.

Salvo quanto previsto sub a) il Comitato Direttivo è presieduto dal Segretario Generale Regionale.

Contro le decisioni del Comitato Direttivo particolarmente gravi che ledano diritti irrinunciabili del singolo o che violino il vincolo associativo Confederale, chiunque abbia interesse può inviare una relazione alla Segreteria Nazionale Confederale per le eventuali decisioni del caso.

- 1) Il Comitato Direttivo Regionale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della Segreteria Regionale ed ogni qualvolta la stessa lo ritenga necessario.
- 2) Esso decide a maggioranza assoluta dei suoi presenti e le sue decisioni sono valide per tutti gli iscritti e le loro strutture territoriali nell'ambito regionale.

La convocazione, in casi di urgenza, può avvenire anche per telefono, per fax e per via E-mail, almeno 24 ore prima della riunione.

In caso di dimissioni di uno o più membri si applicano le norme previste dall'art. 13, comma 5 dello Statuto.

È nei compiti del Comitato Direttivo Regionale:

- a) convocare il Congresso Regionale;
- b) assicurare unicità di indirizzo sindacale per l'attuazione nella propria Regione delle deliberazioni degli organi centrali della Confederazione e garantire la tutela degli interessi generali nell'ambito della Regione rappresentata;
- c) approvare il rendiconto finanziario per cassa ed il relativo preventivo finanziario predisposti annualmente dalla Segreteria Regionale. In caso di possibili finanziamenti, anche in materia di ricerca, studio, documentazione e formazione, previste da norme di legge, il Comitato Direttivo Regionale deve emanare un apposito regolamento amministrativo, non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari, che per la sua validità deve essere preventivamente approvato dalla Segreteria Confederale;

- d) designare rappresentanti regionali della CISAL negli organismi regionali di enti economici previdenziali e assistenziali dove sia prevista una rappresentanza sindacale;
- e) deliberare stati di agitazione e scioperi nell'ambito della Regione purchè preventivamente approvati dalla Segreteria Confederale;
- f) eleggere, con separate votazioni, il Segretario Responsabile e gli altri componenti della Segreteria, provvedendo alla revoca dei relativi mandati in caso di accertate gravi inadempienze;
- g) eleggere il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti solo nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 28 del Regolamento.
- h) elegge il Collegio dei Probiviri Regionali.

Art. 26

Il Segretario Generale dell'Unione Regionale

Il Segretario Generale Regionale dirige e coordina la Segreteria assumendo tutte le iniziative necessarie ad assicurare il funzionamento secondo le norme statutarie, regolamentari e le deliberazione degli Organi.

Convoca e presiede la Segreteria, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori.

Cura il coordinamento tra le Unioni Provinciali presenti nella Regione.

È responsabile, nei confronti dei terzi, dell'operato derivato dalle delibere della Segreteria.

Art. 27

La Segreteria Regionale

La segreteria è composta da un numero di membri stabilito dal Comitato direttivo Regionale.

La distribuzione degli incarichi all'interno della stessa, secondo le esigenze funzionali su proposta del Segretario Generale Regionale.

Sono compiti della Segreteria:

- a) coordinare e sovrintendere alle attività di tutte le Unioni Provinciali della regione promuovendone l'espansione e la migliore radicalizzazione sul territorio;
- b) organizzare manifestazioni e, convegni ed altre occasioni di incontro sociali sotto la supervisione del Segretario Confederale delegato all'organizzazione, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale Confederale CISAL ;
- c) rappresentare la CISAL a livello Regionale anche nei contatti con gli interlocutori istituzionali, politici, imprenditoriali e con mezzi di informazione;
- d) deferire nella qualità di titolare dell'azione disciplinare territoriale al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che rivestano cariche superiori a quelle di Segretario responsabile di Unione Provinciale, che hanno violato norme dello Statuto o del Regolamento Confederale e/o abbiano tenuto comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome ed il prestigio della Confederazione;
- e) nomina un Segretario Regionale aggiunto per far fronte ad eventuali e temporanei impedimenti del Segretario Regionale responsabile.

La Segreteria Regionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta la convochi il Segretario responsabile o lo richiedano motivatamente i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 28

Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra di loro il Presidente, e da due membri supplenti.

Esso esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sulle uscite del rendiconto finanziario per cassa predisposto dalla Segreteria Regionale e ne riferisce, con apposita relazione, al Comitato Direttivo.

Nel periodo tra un Congresso Regionale e l'altro, qualora il Collegio dei Revisori dei Conti non possa validamente costituirsi per dimissione, decadenza o per qualunque altro motivo e/o sia comunque nell'impossibilità di svolgere il proprio compito, il Comitato Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nuovi membri nel Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 29

Il Collegio Regionale dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dal Congresso Regionale ed è composto da tre membri effettivi, che eleggono tra loro il Presidente e due supplenti che sono incompatibili con qualunque altra carica rivestita all'interno della Confederazione.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente effettivo più anziano di età.

La carica di Proboviro regionale deve essere accettata per iscritto e riveste le incompatibilità di cui all'art. 20 dello Statuto.

Il Collegio Regionale dei Probiviri emana le sanzioni previste dall'art. 21 Statuto Confederale.

Contro la decisione del Collegio Regionale dei Probiviri è ammesso ricorso, da ciascuna delle parti in causa, entro 60 giorni dalla data di deposito, al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in definitiva istanza.

Art. 30

Unione Provinciale

L'Unione Provinciale è costituita dalle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti e/o appartenenti e da eventuali categorie non ancora organizzate all'interno della CISAL in Organizzazioni Sindacali Nazionali aderenti, alle quali siano state accettate le preventive richieste di adesione alla CISAL.

L'Unione Provinciale ha sede di norma, nel capoluogo di provincia.

Le strutture Provinciali delle Organizzazioni indicate al 1° comma hanno i seguenti obblighi inderogabili la cui violazione costituisce motivo di provvedimenti sanzionatori:

- a) collaborare strettamente con tutte le altre strutture provinciali dell'Unione Provinciale;
- b) partecipare alle spese nei modi e nei tempi stabiliti dal Comitato Direttivo dell'Unione Provinciale;
- c) mobilitarsi prontamente per tutte le azioni sindacali decise dal Comitato Direttivo o dalle Segreterie delle Unioni Regionale e Provinciale, nonché dalla Segreteria Nazionale Confederale;
- d) tenere alto il prestigio ed il buon nome della CISAL.

Art. 31

Organi dell'Unione Provinciale

Sono Organi delle Unioni Provinciali:

- 1) il Congresso;
- 2) il Comitato Direttivo Provinciale;
- 3) la Segreteria;
- 4) il Segretario Provinciale Generale;
- 5) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) il Collegio dei Probiviri.

Art. 32

Il Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale è il massimo Organo deliberante nell'ambito della provincia. Il Congresso Provinciale è sovrano nelle sue competenze, ma non può deliberare in difformità o in contrasto con i contenuti dello Statuto Confederale né con le direttive di politica sindacale della CISAL, così come deliberate dal Congresso Nazionale, Consiglio Generale e/o dalla Segreteria Confederale.

Le decisioni del Congresso Provinciale, assunte ai sensi del comma precedente, sono vincolanti per tutti gli iscritti e gli organismi sindacali della provincia appartenenti alle diverse categorie ed organizzazioni.

Art.33

Celebrazione del Congresso Provinciale

Il Congresso si celebra:

- in via ordinaria:

obbligatoriamente entro 4 mesi dalla data di convocazione del Congresso Nazionale Ordinario, da parte del Consiglio Generale della CISAL; in questo caso, il Comitato Direttivo Provinciale dovrà effettuare la sua convocazione almeno 2 mesi prima della data di celebrazione;

- in via straordinaria:

- a) quando lo richiedono almeno i 2/3 dei componenti del Comitato Direttivo Provinciale, su delibera dello stesso;
- b) nei casi di commissariamento previsti all'art.18 dello Statuto Confederale;
- c) nei casi di reggenza provinciale previsti all'art. 17 dello Statuto Confederale, su delibera del Reggente Provinciale;
- d) nei casi previsti dal comma successivo del presente articolo.

Il Congresso Provinciale successivo a quello straordinario dovrà comunque essere celebrato in ottemperanza da quanto previsto al 1° comma del presente articolo.

Nei casi previsti ai punti a) e b), il Congresso Provinciale Straordinario deve essere convocato almeno 1 mese prima della sua celebrazione.

Sono delegati al Congresso Provinciale gli eletti provenienti dalle Federazioni in base al coefficiente numerico definito secondo lo spirito di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Sono membri di diritto al Congresso Provinciale:

- a) i componenti del Comitato Direttivo Regionale;
- b) il Reggente Confederale nominato dalla Segreteria Confederale come da art. 17 Stat. Conf.;
- c) il Commissario dell'Unione nominato dal Comitato Esecutivo come da art. 18 dello Stat. Conf.;
- d) i componenti del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- e) i componenti del Collegio Provinciale dei Probiviri;
- f) i Segretari Generali delle Strutture Provinciali delle Organizzazioni di cui art. 30, 1° comma del presente Regolamento.

I suddetti membri hanno diritto di parola e godono di elettorato passivo ad eccezione di quelli al punto b) e c).

Il Congresso Provinciale è ritenuto valido quando siano presenti tanti delegati eletti che rappresentano la metà più uno degli iscritti della provincia.

Il Congresso Provinciale delibera a maggioranza dei delegati presenti ed elegge:

- e) il Comitato Direttivo Provinciale;
- f) il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- g) il Collegio Provinciale dei Probiviri;
- h) i delegati al Congresso Regionale.

Art. 34

Il Comitato Direttivo Provinciale

Il Comitato Direttivo Provinciale è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale nel numero previsto dal Congresso.

I componenti restano in carica fino al successivo Congresso Provinciale, salvo dimissioni o commissariamento dell'Unione Provinciale, e sono rieleggibili.

Sono inoltre componenti di diritto i Segretari Generali delle Organizzazioni di cui all'art. 30, 1° comma del presente Regolamento.

In caso di dimissioni di uno o più membri si applicano le norme previste dall'art. 13, comma 5 dello Statuto.

Il Comitato Direttivo si riunisce:

- a) subito dopo essere stato eletto dal Congresso Provinciale su convocazione del componente più anziano di età che lo presiede;
- b) su convocazione della Segreteria dell'Unione Provinciale da effettuarsi almeno 5 giorni prima della riunione;
- c) su richiesta motivata dei 2/3 dei suoi componenti.

Salvo quanto previsto sub a) il Comitato Direttivo è presieduto dal Segretario Generale Provinciale.

- 1) Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
- 2) Esso decide a maggioranza assoluta dei presenti e le sue decisioni sono valide per tutti gli iscritti e le loro strutture territoriali nell'ambito della provincia.

Contro le decisioni del Comitato Direttivo particolarmente gravi che ledano diritti irrinunciabili del singolo o violino il vincolo associativo Confederale, chiunque abbia interesse può inviare una relazione scritta alla Segreteria Regionale per le eventuali decisioni del caso.

È nei compiti del Comitato Direttivo Provinciale:

- a) convocare il Congresso Provinciale;
- b) assicurare unicità di indirizzo sindacale per l'attuazione nella propria Provincia delle deliberazioni degli organi centrali della Confederazione Regionale e Nazionale e garantire la tutela degli interessi generali nell'ambito della Provincia rappresentata;
- c) approvare il rendiconto finanziario per cassa ed il relativo preventivo finanziario predisposti annualmente dalla Segreteria Provinciale. In caso di possibili finanziamenti, anche in materia di ricerca, studio, documentazione e formazione, previste da norme di legge, il Comitato Direttivo Provinciale deve emanare un apposito regolamento amministrativo, non in contrasto con le norme statutarie e regolamentari, che per la sua validità deve essere preventivamente approvato dalla Segreteria Provinciale Confederale;
- d) designare rappresentanti Provinciali della CISAL negli organismi provinciali di enti economici previdenziali e assistenziali dove sia prevista una rappresentanza sindacale;
- e) deliberare stati di agitazione e scioperi nell'ambito della Provincia purchè preventivamente approvati dalla Segreteria Provinciale Confederale, in linea con gli indirizzi della politica Confederale Nazionale;
- f) eleggere, con separate votazioni, il Segretario Provinciale Generale e gli altri componenti della Segreteria, provvedendo alla revoca dei relativi mandati in caso di accertate gravi inadempienze;
- g) eleggere il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti solo nei casi previsti dal 3° comma dell'art. 28 del Regolamento
- h) elegge il Collegio dei Probiviri Provinciale.

Il Comitato Direttivo Provinciale si riunisce almeno ogni due mesi su convocazione della Segreteria Provinciale ed ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario.

La convocazione, in casi di urgenza, può avvenire anche per telefono, per fax e per via E-mail, almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 35

Il Segretario Generale dell'Unione Provinciale

Il Segretario Generale Provinciale dirige e coordina la Segreteria assumendo tutte le iniziative necessarie ad assicurare il funzionamento secondo le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli Organi.

Convoca e presiede la Segreteria, predisponendo l'ordine del giorno dei lavori.

È responsabile, nei confronti dei terzi, dell'operato derivato dalle delibere della Segreteria dell'Unione Provinciale.

Art. 36

La Segreteria Provinciale Confederale

La Segreteria Provinciale è composta da un numero di membri stabilito dal Comitato direttivo Provinciale.

La distribuzione degli incarichi all'interno della stessa, secondo le esigenze funzionali su proposta del Segretario Generale Provinciale.

Sono compiti della Segreteria:

- a) promuovere e favorire il lavoro comune fra le strutture provinciali delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 30, 1° comma del presente Regolamento sviluppando la massima

sinergia anche attraverso la migliore razionalizzazione delle attrezzature e delle risorse;

- b) organizzare manifestazioni e, convegni ed altre occasioni di incontro sociali sotto la supervisione del Segretario Confederale delegato all'organizzazione, previa comunicazione alla Segreteria Regionale e Nazionale Confederale CISAL;
- c) rappresentare la CISAL a livello Provinciale anche nei contatti con gli interlocutori istituzionali, politici, imprenditoriali e con mezzi di informazione;
- d) deferire nella qualità di titolare dell'azione disciplinare territoriale al Collegio Nazionale dei Probiviri gli iscritti che rivestano cariche superiori a quelle di Segretario Generale dell'Unione Provinciale, che hanno violato norme dello Statuto o del Regolamento Confederale e/o abbiano tenuto comportamenti lesivi o tali da pregiudicare il buon nome ed il prestigio della Confederazione;
- e) nomina un Segretario Provinciale Aggiunto per far fronte ad eventuali e temporanei impedimenti del Segretario Generale Provinciale;
- f) curare il proselitismo nell'ambito provinciale, fra tutte le Categorie dei lavoratori anche attraverso assemblee volantinaggio o altre iniziative di tipo organizzativo;
- g) costituire, ove lo ritenga opportuno, rappresentanze territoriali CISAL. Tali rappresentanze possono essere parimenti revocate qualora si riscontrino motivi di contrasto con deleghe affidate o con le direttive Statutarie.

La Segreteria Provinciale si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogni qualvolta la convochi il Segretario Generale Provinciale o lo richiedano motivatamente i 2/3 dei suoi componenti.

Art. 37
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

La composizione, i controlli di legittimità sulle entrate e sulle uscite del rendiconto finanziario per cassa, e le ulteriori attività del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti sono gli stessi di quelli previsti dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 38
Il Collegio Provinciale dei Probiviri

La composizione, i compiti e le decisioni sulle questioni disciplinari deferite a suo giudizio sono regolamentati con gli stessi criteri di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Contro la decisione del Collegio Provinciale dei Probiviri è ammesso ricorso, da ciascuna delle parti in causa entro 60 giorni dalla data di deposito, al Collegio Regionale dei Probiviri che decide in seconda istanza.

Art. 39
Amministrazione Finanziaria delle Unioni

Tutte le operazioni di entrata e di uscita delle Unioni Regionali e Provinciali debbono essere espletate tramite conto corrente bancario o postale, a firma congiunta di almeno due dei tre componenti la Segreteria che hanno proceduto all'apertura del conto, fermo restando l'obbligo di documentazione contabile e di adeguate annotazioni su apposito registro numerato.